

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 13 novembre 2015 composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	Relatore

ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Taranto trasmessa con prot. 1049 del 13 ottobre 2015 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia il 13 ottobre 2015 prot. 0003750-13/10/2015-SC-PUG-T75-A; Vista l'ordinanza n.72/2015 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 13 novembre 2015; udito il relatore, Referendario Carmelina Addresso.

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Taranto chiede alla Sezione un parere in merito "*all'applicazione dell'art 110, comma 1, Tuel*".

In particolare, il Sindaco formula i seguenti quesiti:

- 1) se la misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica dirigenziale, in caso di decimale, debba essere calcolato con criterio aritmetico o in altro modo;
- 2) se, durante la procedura concorsuale per la copertura di un posto dirigenziale vacante, ai fini della copertura temporanea mediante incarico a contratto ex art 110 Tuel debba computarsi detto incarico temporaneo nella percentuale del 30% anzidetta.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Taranto, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto

dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

Sul piano dell'ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "contabilità pubblica".

Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di "contabilità pubblica" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Per le ragioni appena esposte, il quesito n. 1 formulato dal Comune di Taranto è inammissibile sul piano oggettivo, in quanto volto non ad ottenere un vaglio interpretativo del precetto astratto, ma un supporto nella risoluzione delle difficoltà rivenienti in fase di applicazione del precetto medesimo, sfera -quest'ultima-rimessa alla discrezionalità dell'Ente.

Per contro, il quesito n. 2 rientra nel perimetro della contabilità pubblica, come sopra delineato, in quanto volto all'interpretazione delle disposizioni dettate in materia di contenimento e di razionalizzazione della spesa del personale e di concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Passando al merito della richiesta, il quesito verte sull'interpretazione del limite percentuale previsto dall'art 110 co 1 Tuel per il conferimento di incarichi dirigenziali.

La disciplina degli incarichi in esame è stata da ultimo modificata dall'art 11 d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che, da un lato, ha sostituito *in toto* il contenuto dell'art 19 co 6 *quater* d lgs 165/01 (comma 2 dell'art 11 cit.), eliminando le previsioni relative agli enti locali ed introducendone altre inerenti agli enti di ricerca, e, dall'altro lato, ha modificato l'art. 110 Tuel (comma 1 dell'art 11), concentrando nella suddetta disposizione la disciplina sulle tipologie contrattuali in esame.

Il nuovo testo dell'art 110 Tuel prevede che: *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”*

La disposizione fissa, per gli incarichi di qualifica dirigenziale, un contingente massimo (30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica) nell'ambito del quale spetta al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi determinare la quota dei posti da conferire *“mediante contratto a tempo determinato”*; viene, inoltre, espressamente previsto l'obbligo di scelta previa selezione pubblica (peraltro, già ritenuta dalla giurisprudenza presupposto indefettibile per l'individuazione della parte contraente: Sezione controllo Puglia deliberazione n. 62/PAR/2012, nello stesso senso Sez. Giurisdizionale Calabria sent. n.5 del 5.02.2014).

Alla luce del dettato letterale, non si rivengono esclusioni dal calcolo della quota percentuale indicata, sicché, al fine della valutazione dell'osservanza del limite, è necessario prendere in considerazione tutti gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art 110 co1 Tuel.

Sotto altro profilo, si osserva che, nel vigore dell'art 19 co 6 quater d lgs 165/01, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che le assunzioni ex art 110 Tuel relative ai dirigenti fossero sottratte al limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall'art 9 co 28 d. l. 78/2010 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR), mentre rimanevano assoggettate a siffatto limite le posizioni in organico ricopribili mediante incarichi a contratto ovvero posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione (cfr. Sezione controllo Molise, deliberazione n. 43/PAR/ 2014, Sezione controllo Puglia deliberazioni n. 42/2014/PAR e n. 147/2013/PAR).

A seguito dell'avvenuta abrogazione del disposto dell'art 19 co. 6 quater, questa Corte ha ritenuto non più operante la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti ex art 110 Tuel, con la conseguenza che operano nei confronti dei predetti i limiti di cui all'art 9 co 28 d.l. 78/2010. In questo senso, infatti, si è espressa la Sezione controllo Lazio (deliberazione n. 221/2014/PAR), la quale *“ritiene condivisibile il prevalente orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo cui il vincolo di spesa imposto dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/10 è applicabile anche a tutti gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.110 TUEL, pur differenziandosi quelli conferiti nell'ambito della dotazione organica ex comma 1 da quelli conferibili extra organico ai sensi del comma 2”*, osservando, inoltre, che *“Anche la Sezione Autonomie ha del resto avallato tale prospettazione nella deliberazione n.12 dell'11 luglio 2012, facendo una eccezione soltanto per gli incarichi a tempo determinato di natura dirigenziale che erano stati all'epoca ritenuti sottratti (in conformità a quanto affermato anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte nelle deliberazioni n.12, 13 e 14 dell'8 marzo 2011) al rispetto della disciplina vincolistica in quanto era ancora vigente, al tempo della pronuncia, l'abrogato art.19, comma 6 quater, del D. Lgs. n.165/2001, deroga che non ha più ragion d'essere a legislazione vigente.”* Nello stesso senso si è espressa la Sezione controllo Toscana (deliberazione n. 447/2015/PAR) che ha precisato *“ i conferimenti di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art.110, comma 1, T.U.E.L., possono avvenire in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e nei limiti*

di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis d.l. n. 90/2014, e interpretato dalla deliberazione n. 2/2015 della Sezione delle autonomie".

I principi sopra enunciati sono stati, infine, ribaditi dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 31.03.2015 (Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014.) a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'art 19 co 6 quater, ha espressamente assoggettato i contratti in esame al limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall'art 9 co 28 d.l. 78/2010.

Sulla base del percorso interpretativo appena tracciato, pertanto, la Sezione ritiene che gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art 110 co 1 Tuel, nel testo risultante dalla modifica di cui all'art 11 d.l. 90/2014, siano soggetti sia ad un contingente numerico (pari al massimo al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità, percentuale da calcolarsi prendendo in considerazione tutti gli incarichi dirigenziali conferiti ex art 110 co 1) sia al limite percentuale di spesa previsto per i contratti a tempo determinato dall'art 9 co 28 d.l. 78/2010 come mod dall'art 11 comma co 4 bis d.l. 90/2014.

PQM

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Taranto.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2015.

Il Relatore

F.to Carmelina Adesso

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 13/11/2015

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo